


m_09		
75403900601 CORTE D'APPELLO DI PERUGIA		
N.	09 DIC. 2010	
6523/10		
SECRETARIA		
15	1	-



pos 12 **Ministero della Giustizia**

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP*

Prot. n. 6/ 409 /03-1/2010/CA

Allegati: //

Roma, 7 dicembre 2010



**ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
PERUGIA**

(Prot.n. 4870/10 dell'8.10.2010)

**ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243
ROMA**

OGGETTO: Ufficio NEP di Perugia - Attribuibilità della quota-reddito delle indennità di trasferta agli Ufficiali giudiziari nei giorni di assenza dal servizio per permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 - Risposta a quesito.

Con il quesito sulla materia in oggetto, pervenuto tramite codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, si chiede se l'Ufficiale giudiziario assente dal servizio per permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 debba essere escluso dalla percezione della quota-reddito delle indennità di trasferte relativa al predetto periodo di assenza con riferimento soltanto agli atti urgenti da espletare nei giorni di assenza nei quali sono pervenuti, oppure l'esclusione debba essere estesa alla quota-reddito dell'intera giornata di assenza.

Al riguardo, si fa presente che il motivo dell'esclusione dalla percezione della quota-reddito delle indennità di trasferta, da parte dell'Ufficiale giudiziario per ogni giorno di assenza ex lege 104/92, va rinvenuto nella mancanza di partecipazione alle attività di istituto dell'Ufficio NEP relativa al predetto giorno, come già evidenziato nella nota prot. n.6/400/03-1/2009/CA del 18 marzo 2009 e ribadito nella successiva nota prot. n.6/1330/03-1/2010/CA del 27 settembre 2010.

Ai fini della predetta esclusione, è irrilevante che gli atti pervenuti al dipendente nei giorni di assenza, rimangano a carico dello stesso con la sola esclusione degli atti urgenti che scadono in giornata. Infatti, gli atti ordinari pervenuti al dipendente nei giorni di assenza, espletati dal medesimo nei giorni di servizio, contribuiscono alla formazione delle relative quote-reddito da indennità di trasferta dei giorni di riferimento, alle quali il predetto dipendente partecipa in egual misura rispetto ai colleghi, percependo, peraltro, in relazione alle stesse indennità la quota-trasferte esente da imposizione fiscale in quanto rimborso spese.

Si prega di portare a conoscenza del Dirigente dell'Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE REGGENTE

(Antonio Paoluzzi)



NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI UNEP, Prot. n. 6/692/03-1/2009/CA del 15 maggio 2009, diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Perugia e, per conoscenza, all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

Con riferimento al quesito sulla materia in oggetto, pervenuto ad integrazione di precedente quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Perugia, si espone quanto segue.

Con il quesito si chiede se l'ufficiale giudiziario assente dal servizio per permessi retribuiti per motivi di studio di cui all'art. 13 del C.C.N.L. Integrativo 16 maggio 2001 abbia diritto a percepire la quota-reddito delle indennità di trasferta relativa al predetto periodo di assenza.

La ratio dell'esclusione dal percepimento dell'emolumento in questione, da parte dell'ufficiale giudiziario assente dal servizio per permesso studio, è la stessa di quella esposta nella nota prot. n. 6/400/03-1/2009/CA del 18 marzo 2009, indirizzata a codesta Presidenza, in risposta al quesito vertente sulla spettanza della quota-reddito delle indennità di trasferta all'ufficiale giudiziario assente dal servizio per permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Pertanto, si ribadisce, con riferimento alla fattispecie in questione, che la corresponsione del predetto emolumento non può prescindere dall'effettiva presenza in servizio dell'ufficiale giudiziario, trattandosi di reddito aggiuntivo di natura incentivante.

Si prega codesta Presidenza di voler disporre che la presente nota sia portata a conoscenza del Presidente del Tribunale di Perugia, per il seguito di competenza.

Si porgono distinti saluti.

Il Direttore Reggente

Antonio Paoluzzi